

IL PADRE CHE SI RIFIUTA DI VEDERE E DI SOSTENERE IL FIGLIO COMPIE UN ILLECITO

Il danno da privazione della figura paterna deve essere risarcito

Studio Legale
Perrelli & Associés

A cura dell'avvocato
Sarah Belinguier

www.perrelliassocies.it

**Non basta solo
il mantenimento**

Centomila euro è l'ammontare del risarcimento del "danno da privazione della figura paterna" al quale un padre è stato condannato dal Tribunale di Milano, sentenza n. 2938/2017, per aver rifiutato ogni contatto con il figlio, peraltro disabile, che aveva pure riconosciuto. La madre, che agiva anche in qualità di amministratrice di sostegno del figlio, l'aveva citato in giudizio sia per ottenere l'adempimento degli obblighi di mantenimento sia per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio a causa della totale assenza della figura paterna.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto alla madre la somma di 60mila euro per il mantenimento e 25mila euro per le spese sanitarie che



aveva sostenuto per le cure del figlio disabile. Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento non patrimoniale del figlio, il giudice ha affermato che ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo umano, la presenza di entrambe le figure genitoriali è essenziale. Il padre invece ha sempre rifiutato di vedere il figlio e prendersi cura di lui. Il suo comportamento, ancora più odioso poiché motivato dalla sua disabilità, ha influito negativamente sullo sviluppo psichico del figlio, già duramente mes-

so alla prova dalla sua patologia. Dotato di una sensibilità emotiva molto sviluppata, il figlio ha percepito l'assenza del padre in modo ancora più grave.

Avendo commesso un illecito civile riconducibile nelle previsioni dell'art.2043 c.c., il padre è stato condannato al pagamento di 100mila euro, somma equitativamente determinata in base alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, somma relativamente alta rispetto ad altri casi di privazione della figura genitoriale. Non è stata tuttavia ritenuta la somma massima di 330.000 euro prevista dalla tabella per il caso di decesso del genitore, non trattandosi di una perdita definitiva. ●

LO SAI CHE...

Gli obblighi genitoriali non si esauriscono nel mero dovere di mantenimento dei figli, cioè di assistenza "materiale", ma comprendono anche il dovere di accudimento e di assistenza morale. Il genitore che si sottrae a tali obblighi commette un illecito civile. La violazione degli obblighi familiari è sanzionata anche penalmente dall'articolo 570 c.p. che prevede la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1032 euro per il genitore che si sottrae ai suoi obblighi.

Per le vostre domande scrivete a

legale@settimanalemio.it



**Danno non
patrimoniale**

